

RISPARMIO & FUTURO



**XIII Congresso ADUSBEF APS – Roma, 27 settembre 2024 – ore 08,30 – 13,00
Hotel St. Martin – Via San Martino della Battaglia 58**

Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 – ROMA

Mensile anno XXXVI– n° 9 - 1° Settembre 2024

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXVI – N° 9 – SETTEMBRE 2024

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Vincenzo Laudadio - Olga Tanza - Mauro Novelli - Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Filomena Cosentino.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Mario Manzo (SA)

Sommario del n° 9 – Settembre 2024

LE OCCASIONI DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO	03
Esposto AGCOM ADUSBEF APS contro BARILLA sulla dicitura ingannevole “Pesto alla Genovese”	04
L'EDICOLA di ADUSBEF	10
Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS	11
NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI	12

LE OCCASIONI DELLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO

La disciplina normativa del debitore incapiente

La normativa che va a disciplinare l'esdebitazione di tutti quei soggetti sovraindebitati incapienti è stata introdotta con il Decreto Ristori (D.L. n.137/2020), di modifica della legge n. 3 del 2012 con l'emanazione dell'art. 14-quaterdecies.

La norma in esame, nel nuovo Codice della Crisi che sta sollevando un ampio dibattito in dottrina è rubricata come "Esdebitazione del sovraindebitato incapiente" contenuta nell'art. 283 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019. Il citato articolo è composto da 9 commi e potrebbe essere un vero e proprio strumento dirompente nel rapporto tra debitore e creditori.

L'istituto in questione presenta una notevole conformazione di carattere sociale, poiché permetterà al debitore ormai "bruciato" dal punto di vista economico e lavorativo di "ripulirsi" e di rimettersi competitivamente sul mercato, potendo produrre nuovi redditi, fondamentali, anche, per adempiere, nel quadriennio successivo, al pagamento dei creditori concorsuali.

Vedendo l'analisi dettagliata dell'istituto, si evidenzia come il primo comma dell'articolo reciti: "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di

pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati".

Da ciò si evince come l'istituto sia fruibile esclusivamente dal soggetto persona fisica. La valutazione circa l'impossibilità di porre a disposizione dei creditori un'utilità diretta o indiretta dovrà avere necessariamente una stima ex ante, svolta al momento del deposito della domanda. L'assenza di utilità dirette o indirette non deve essere interpretata come mancanza assoluta di reddito o patrimonio in capo al soggetto incapiente. Il debitore, infatti non dovrà necessariamente essere privo di qualsiasi reddito o patrimonio ma, seppur presenti, non dovranno essere tali da costituire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, per i creditori.

In base alla norma in esame quindi, anche un soggetto titolare di un modesto ed irrilevante patrimonio immobiliare potrebbe richiedere l'applicazione di quest'ultima, ma sempre a condizione che lo stesso non produca alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, ai propri creditori. Il debitore rimane comunque obbligato a pagare i propri debiti se, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione, sopraggiungano utilità, comunque denominate, che se liquidate consentano il soddisfacimento dei creditori nella misura non inferiore, complessivamente, al dieci per cento dei propri debiti.

La valutazione di rilevanza delle utilità deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito o quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Ad oggi, l'assegno sociale ammonta ad Euro 459,83 per 13 mensilità che aumentato della metà corrisponde ad Euro 689,74 e moltiplicato per il parametro previsto dal D.P.C.M. 159 del 2013 in base al numero dei componenti familiari. In tale contesto, si concentra uno degli aspetti fondamentali della normativa, che riguarda la meritevolezza del debitore.

L'aspetto in esame implica che, il debitore non debba aver causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave e quindi deve aver contratto ciascuno dei suoi debiti con la dovuta diligenza. Inoltre, quest'ultimo non deve aver compiuto alcun atto in frode ai creditori nell'intento di non pagare quanto dovuto. Trattandosi di una procedura volta a favorire esclusivamente il debitore, poichè le pretese dei creditori saranno completamente insoddisfatte, la meritevolezza diventa ancor di più un aspetto fondamentale all'interno della presente istanza, rispetto alle altre procedure previste dalla legge n. 3 del 2012.

Al debitore, una volta approvata la procedura, verrà consentita una vera e propria "*ripartenza da zero*" (c.d. *fresh start*), con successivo reinserimento nella vita sociale ed economica del nostro paese. Pertanto, è consono affermare, che il legislatore attraverso l'emanazione di

questa nuova procedura, ha voluto concedere la possibilità a tutti i quei soggetti meritevoli, senza utilità, una seconda chance ed il ritorno ad una vita normale.

Infine non è superflue affermare che comunque la procedura è applicabile nei confronti di tutti i creditori anche cosiddetti privilegiati quali l'Agenzia delle Entrate o altri soggetti quali ad esempio le banche e ciò lo si ribadisce in virtù dell'applicazione dell'art. 14-quaterdecies della legge n.3 del 27.



Avv. Massimo Campanella

(Delegato per le sedi di Roma e Civitavecchia - Componente del Direttivo Nazionale Adusbef aps)



GIUSTIZIA È FATTA:

nota Banca condannata a risarcire il cliente per le perdite subite nei titoli a causa di mancate informazioni

Nell'interesse di una cliente, che aveva perso consistenti importi da alcuni investimenti, avevamo contestato ad un noto Istituto di Credito che tali operazioni fossero avvenute senza che il suo personale le fornisse informazioni sugli strumenti oggetto di investimento, né tantomeno circa la loro natura, rischi e caratteristiche. In particolare, avevamo evidenziato alcune omissioni (ed inesattezze) tanto nel questionario MIFID, quanto nel cosiddetto KIID (documento contenente le informazioni per comprendere caratteristiche, obiettivi e funzionamento di un fondo comune di investimento).

Stante il diniego della Banca alla richiesta risarcitoria, avevamo fatto ricorso all'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) che con decisione del 24 luglio 2024, in accoglimento della nostra domanda, ha dichiarato l'Istituto di Credito tenuto alla corresponsione dell'importo rivalutato "pari alla differenza tra quanto investito e quanto ottenuto all'esito della liquidazione", oltre interessi.

In effetti, l'ACF ha confermato che la "Banca non ha comprovato il diligente svolgimento del processo di valutazione di adeguatezza degli investimenti raccomandati alla cliente in virtù delle consulenze in atti" e ciò sulla scorta sia del questionario di profilatura MIFID non contenente "domande volte a verificare la conoscenza in capo all'investitrice dei fondi comuni di investimento quale

tipologia di strumenti finanziari", che della mancanza di prova – contrariamente a quanto presente in tale modulo – che la ricorrente avesse "effettuato negli ultimi tre anni investimenti nei principali strumenti finanziari (ad esempio azioni, fondi)".

Al contempo, lo stesso ACF ha dato in effetti atto di come nei reports di consulenza in atti, contenenti la valutazione di adeguatezza degli investimenti, al di là di formule di tenore generico, non fosse presente "una spiegazione in concreto idonea ad informare la cliente sulle specifiche ragioni per le quali, alla luce delle sue caratteristiche personali, gli stessi sono stati ritenuti adeguati al suo peculiare profilo" e che i KIID informativi fossero successivi agli investimenti e, quindi, del tutto irrilevanti.



Avv. Alberto Foggia

(Delegato Adusbep aps di Pisa)



ANSA.it

CAMPANIA

Black-out elettrico: disagi e proteste nel Napoletano

Torre Annunziata: l'Adusbef pronta a chiedere i risarcimenti



(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA, 12 AGO - Forti disagi ad alcune migliaia di cittadini ha causato un improvviso black-out verificatosi nella fornitura della corrente elettrica a Torre Annunziata. I problemi maggiori sono stati registrati nella giornata di ieri, con squadre di operai che nonostante fosse domenica hanno lavorato gran parte della giornata. Stando a ciò che si apprende, a causare il problema sarebbe stato una sorta di "stress termico" dovuto all'eccessiva richiesta del periodo.

Ora si sta progressivamente tornando alla normalità, anche grazie all'utilizzo di una serie di accumulatori esterni, che hanno rifornito le aree più colpite, in particolare la zona nord e quella di corso Vittorio Emanuele III.

Sul caso è intervenuta anche la locale sezione dell'Adusbef.

I rappresentanti dell'associazione dei consumatori in una nota denunciano come "migliaia di famiglie, attività commerciali e stabilimenti balneari stanno subendo pesanti disagi a causa della mancanza di energia elettrica, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini, già provati dalle

temperature elevate di questi giorni".

"Dalle prime ricostruzioni - spiegano ancora dall'associazione - il guasto sarebbe stato causato dall'invecchiamento delle infrastrutture elettriche, in particolare dei cavi, che a causa delle temperature elevate si sono surriscaldati e deteriorati, provocando l'interruzione dell'energia elettrica in tre cabine fondamentali per la rete cittadina. Questo problema è stato ulteriormente aggravato dall'eccessivo carico di corrente dovuto all'utilizzo massiccio di condizionatori e ventilatori".

"È inaccettabile - le ultime considerazioni dell'Adusbef - che una città intera sia messa in ginocchio per colpa di una rete obsoleta e scarsamente mantenuta. Inoltre, l'associazione dei consumatori richiede che vengano predisposti risarcimenti adeguati per tutti i cittadini e le attività colpite dai disagi.

Il diritto all'energia elettrica è fondamentale e deve essere garantito senza eccezioni". (ANSA).



Avv. Monica Cirillo

(Responsabile Adusbef Aps Campania, Delegata per la sede di Torre Annunziata

e Componente del Direttivo Nazionale Adusbef aps)



FONDI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI VENDUTI PORTA A PORTA

(Milano Finanza del 12 agosto 2024, articolo di Elena DAL MASO, intervista al Presidente Adusbef APS sulle polizze vita del gruppo tedesco Fwu)

Interi centri del Sud d'Italia passati al setaccio da agenti e sub-agenti assicurativi che ricevono i nominativi dei potenziali clienti da persone cui vengono offerti sconti sui costi del proprio contratto. E' questo il quadro che emerge dal collocamento delle polizze vita del gruppo tedesco Fwu, fondato da Manfred Dirrheimer nel 1983, che ha fatto istanza di insolvenza al tribunale di Monaco di Baviera.

Una realtà che controlla due compagnie, Fwu Life Insurance Lux e Fwu Life Insurance Austria.

Ora i riscatti delle oltre 100.000 polizze collocate in Italia, assieme a tutte le altre, sono stati congelati in attesa che il commissario neo eletto dall'Autorità lussemburghese sulle assicurazioni (Caa), Yann Baden, investigatore della polizia giudiziaria, completi entro gli inizi di settembre l'analisi contabile sul gruppo.

Il problema, secondo quanto emerge dai documenti pubblicati dalle autorità sulla vigilanza in Lussemburgo e Austria e da fonti della stampa tedesca riguarda una richiesta di maggiori accantonamenti di Caa alla compagnia assicurativa su vecchi contratti a protezione del capitale. Richiesta finita con la decisione della holding di Monaco di avanzare domanda di insolvenza. Un fatto che la compagnia ha iniziato a segnalare solo di recente sul proprio sito italiano.

“Nel Salento sto seguendo circa 200 casi di persone che si sono rivolte a noi per le polizze Fwu”, racconta a MF-Milano Finanza l'avvocato Antonio Tanza, presidente di Adusbef, storica associazione dei consumatori specializzata in materia finanziaria. “Dalle loro storie emerge la ricerca costante di nuovi clienti fatta porta a porta, che si alimenta con un passa parola continuo grazie alla promessa, per esempio, di sconti sui costi dei contratti assicurativi”. Accade per esempio che vengano coinvolti interi nuclei familiari, fra genitori, nonni, cognati e cognate, che siglano pacchetti da oltre 100.000 euro. “Trattandosi in diversi casi di contratti a premi ricorrenti, non viene versato subito tutto l'importo ma un terzo o un quarto del totale sì”, riprende Tanza. L'avvocato suggerisce ora di sospendere i versamenti periodici delle polizze in attesa che il commissario a settembre renda noto l'esito dell'ispezione.

Come fare secondo Adusbef? Comunicare in maniera formale la decisione alla compagnia per non passare dalla parte del torto e incorrere nelle clausole del contratto. In tal senso l'associazione dei consumatori ha messo a punto un

documento da compilare e inviare per raccomandata alla società.

Tanza ricorda che la normativa in Lussemburgo tutela i sottoscrittori delle polizze attraverso l'obbligo del versamento da parte della compagnia del patrimonio in una banca specifica.

Nel caso di Fwu Life Insurance è Caceis Investor Services. Quest'ultimo è un istituto finanziario in mano a Crédit Agricole e Santander dedicato a gestori patrimoniali, compagnie assicurative, fondi pensione, banche, fondi di private equity e immobiliari, broker e clienti aziendali. Bisogna ora vedere se il gruppo fondato da Martin Dirrheimer ha accantonato somme sufficienti in tal senso.



Avv. Antonio Tanza

(Presidente ADUSBEF aps)



09 agosto 2024

Riunione d'urgenza del CNCU sull'osservatorio prezzi



Presidenti Tanza (Adusbef aps), Truzzi (Assoutenti aps); Longo (Movimento difesa del cittadino aps) Carrus (Federconsumatori aps).



LEXENIA

<https://www.lexenia.it/comitato-scientifico/>

Il Presidente Tanza inaugura i due corsi che terrà in materia di **diritto bancario (15 nov. 2024)** e **azioni collettive (30 ott 2024)** - partecipazione gratuita



Assemblea Ordinaria Adusbef APS

Come già sapete, per averlo pubblicato nel numero precedente di questa rivista, che raggiunge via mail tutti gli associati, il 27 settembre alle ore 9,30 (accreditamento, ore 9,00) si svolgerà l'Assemblea Ordinaria dell'Adusbef APS: un momento per incontrarsi con i delegati e per scambiarsi impressioni ed idee utili ad affrontare le prossime sfide.

Continuare le battaglie di diritto bancario e finanziario, proiettandosi al futuro e guardando le opportunità che si aprono con le azioni collettive, aventi come oggetto tutti i diritti previsti dalla nostra costituzione.

Abbiamo cambiato sia il luogo che il format dell'evento.




Ci troveremo all'Hotel St. Martin in via San Martino della Battaglia n. 58 a Roma, proprio alla fermata metro Castro Pretorio, a 500 metri dalla Stazione Termini.



Abbiamo prenotato un'ampia ed accessoriata sala.



È previsto un rinfresco durante la mattinata ed una colazione di lavoro nei confortevoli spazi della struttura.



Insomma, tutto è pronto, mancate solo Voi.



Benvenuti al XIII Congresso ADUSBEP APS !!!

Il Presidente Tanza inaugura i due corsi



di Antonio Scuglia

Pisa Successione ereditaria: qual è la sorte dei rapporti bancari? Negli ultimi tempi diversi utenti di Pisa e provincia si sono presentati all'associazione di consumatori Adusbef per districarsi in un labirinto nel quale rischiavano di perdersi con gravi danni economici. L'avvocato Alberto Foggia, delegato Adusbef di Pisa, traccia quindi per il Tirreno un vademecum molto pratico sull'argomento. «Gli eredi del de cuius – spiega il legale – si trovano, talvolta ad affrontare una serie di incumbenti per accertare (a meno che già non li conoscano) quelli che erano i rapporti bancari ed i debiti e crediti che aveva, ed ha lasciato, il proprio caro».

Come conoscere i rapporti del de cuius?
«Il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che gli eredi possono accedere alle informazioni reddituali e patrimoniali presenti in anagrafe tributaria, incluso l'archivio dei rapporti finanziari relativi al defunto. Pertanto, gli interessati (dimostrando la propria qualità di erede, che può essere attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 Dpr 445/2000), ricorrendo ad apposita modulistica reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, possono conoscere i dati suindicati».

Come fornire la prova della qualità di erede?
«La prova (sia in caso di istanza di accesso per conoscere i rapporti del de cuius, ma anche in ambito giudiziale) può essere fornita con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

Come richiedere i documenti alla Banca?
«Una volta conosciuti i rapporti bancari del de cuius, per verificare i depositi esistenti e le operazioni effettuate l'erede deve avvalersi della normativa bancaria in materia. Infatti, secondo l'art. 119 del Testo Unico Bancario, il successore a titolo universale ha diritto di ricevere dall'istituto di credito la documentazione concernente i rapporti del de cuius e, quindi, per quanto qui interessa, gli estratti di conto corrente ma limitatamente agli ultimi dieci anni, come eventuali specifiche operazioni dallo stesso de cuius poste in essere (bonifici, assegni, prelievi, ...) oppure investimenti effettuati in azioni, obbligazioni, eccetera».

Ciò in quanto, «una volta acquisita conoscenza del decesso del correntista, si apre, per la Banca, una fase dove si intensifica la necessità di rispettare i canoni della correttezza e della buona fede. Tali canoni si traducono e si specificano, per un verso, in comportamenti ispirati a prudenza ed a buona amministrazione, volti a conservare integre le ragioni dell'eredità; una volta identificati gli eredi, per un altro verso, in obblighi di trasparenza e di tempestiva, puntuale ed esauriente informazione».

La banca, dunque, è tenuta ad inviare al successore, «al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente: la consistenza, la presenza di debiti, di polizze assicurative; possibilmente, a informarlo circa il diritto di recesso, ad interpellarlo riguardo all'esercizio di questo diritto e alla eventuale sospensione di pagamenti che l'erede riten-



Uno sportello bancario (foto d'archivio)

Eredità e conti correnti bancari un labirinto per gli utenti

Molti i casi trattati dall'associazione consumatori Adusbef provinciale
L'avvocato Alberto Foggia: «Ecco come accertare i crediti e i debiti»



L'avvocato Alberto Foggia, legale per Pisa e provincia dell'Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti



Il successore ha diritto di ricevere gli estratti conto degli ultimi dieci anni

Attenti ai mutui in corso: è importante conoscere bene le condizioni contrattuali

ga non più utili».

Se la persona da cui si eredita era proprietaria (o comproprietaria) di un immobile per il quale aveva in corso un mutuo con una banca c'è la possibilità di sgravarsi del pagamento del rateo o di parte di esso?

«L'unica possibilità al riguardo è quella offerta dalla stipula di una polizza vita al momento della sottoscrizione del finanziamento. Infatti non di rado è lo stesso istituto di credito che propone al proprio cliente di sottoscrivere una polizza vita a tutela sua e dei suoi eredi in caso di morte, ma pure in ipotesi di invalidità permanente (ad esempio a seguito di un incidente grave), malattie fortemente invalidanti, perdita del lavoro, avvalendosi di un'Assicurazione con la quale è convenzionata o che fa parte del proprio gruppo».

Asseconda delle condizioni contrattuali, in caso di decesso del proprio caro, «l'erede potrà beneficiare dello sgravio di parte o della totalità dei ratei residui del mutuo. È però buona regola prestare particolare attenzione alle condizioni di polizza – preferibilmente avvalendosi di un professionista – in quanto la documentazione da

presentare alla Compagnia assicurativa non è affatto trascurabile».

Al decesso, il conto corrente si estingue automaticamente o vi subentrano gli eredi?

«Il rapporto di conto corrente bancario prosegue anche dopo la morte del correntista, succedendovi gli eredi che, ovviamente, abbiano accettato l'eredità semplicemente o con beneficio di inventario, ovvero riservandosi prima di verificare quelli che sono i debiti e crediti; a tale ultimo riguardo è bene sapere che l'articolo 485 del codice civile introduce un meccanismo legale volto a definire la posizione di un soggetto chiamato ad un'eredità, ovvero stabilisce che chiunque si trovi in possesso, anche solo temporaneo, di beni ereditari, è tenuto a redigere un inventario entro tre mesi e se l'inventario non viene redatto entro tale termine, o seppur viene fatto ma il chiamato all'eredità non dichiara entro 40 giorni di accettare o rinunciare all'eredità, si presume che abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente. Infatti, la morte del correntista non determina l'estinzione automatica del rapporto di conto corrente bancario, bensì la

sua prosecuzione con subentro nel rapporto dei suoi eredi, e salva ovviamente la facoltà di entrambe le parti di recedere (e quindi chiedere l'estinzione) dal rapporto contrattuale così proseguito».

Il singolo coerede può agire per la sua quota o per l'intero?

«È legittimato a chiedere alla banca il pagamento delle somme cadute in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'istituto di credito possa (validamente) opporre tale richiesta. Del resto, il pagamento compiuto dalla banca a mani del coerede avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo beneficiario e, quindi, la banca non è legittimata a subordinare la liquidazione della giacenza alla richiesta congiunta e concorde di tutti gli eredi. D'altro canto, deve ritenersi legittimo il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il credito residuo del de cuius al singolo coerede nel caso di espresa opposizione da parte degli altri eredi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso particolare

Cosa può fare immediatamente l'erede se il conto è cointestato

Se il conto è cointestato l'erede può chiedere il pagamento del 50% del saldo giacente sul conto? Sicuramente per la quota pari alla metà, spiega l'avvocato Foggia.

In caso di decesso di uno dei cointestatori di un conto corrente a firma disgiunta, fatto salvo il patto contrario, il contitolare superstite mantiene il diritto di compiere operazioni separatamente; il regime di solidarietà, sia dal lato attivo che passivo, previsto dall'art. 1854 c.c., sopravvive, infatti, anche dopo il decesso di uno dei cointestatori sicché il contitolare superstite ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intero saldo del conto corrente. Tuttavia, la possibilità di disporre dell'intero saldo trova un «vincolo di indisponibilità della somma» nella normativa tributaria (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 346/1990)

che impone la presentazione preventiva della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. «dichiarazione negativa» di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo; quindi, sino al momento in cui non risulti soddisfatta la condizione relativa alla presentazione della documentazione successoria, permane in capo all'intermediario un divieto di esecuzione della prestazione, in ragione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore.


Adusbef, associazione a difesa dei consumatori e degli utenti, particolarmente specializzata nel settore bancario, ha circa 175 sedi in Italia. L'Adusbef pisana può essere contattata presso l'avvocato Alberto Foggia: tel. 050.542786, fax 050.7911566, email foggiamerico@gmail.com



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sottoindicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ISCRITTA AL RUNTS (REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F): **€. 25,00** (euro 1,00 per la quota associativa annuale + euro 24,00 per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
- **Socio ordinario** (validità annuale): **€. 1,00**
- **Socio sostenitore:** **€. 100,00**
- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT350103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;
- OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (<https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi>);
CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2023 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Regione Calabria; Regione Sardegna; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
